

COMUNE DI TRAMBIENO

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

P E R I L

S E R V I Z I O D I F O G N A T U R A

Allegato alla deliberazione consiliare N.50 dd. 11/07/1986

IL SINDACO

Soprani Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Masè dott. Lucia

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALIART. 1 - Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze e cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi d'acqua potabile e similari.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, fontane, ecc., comunque provenienti dall'interno dell'immobile.

ART. 2 - Immissioni nella fognatura pubblica - Insediamenti civili

Per "insediamento civile" si intende uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD 5.

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto dal presente Regolamento. Nel caso che la fognatura fosse mista in essa saranno convogliate sia le acque bianche che le nere, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc. fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

L'Amministrazione può obbligare all'allacciamento alla fognatura, anche gli edifici situati a distanze maggiori di quelle specificate, nel qual caso, a titolo di contributo, l'amministrazione fornirà gratuitamente i tubi necessari per la costruzione della parte di allacciamento eccedente le distanze entro le quali lo stesso è obbligatorio in ogni caso. Ciò presuppone la utilizzazione dei tubi secondo le direttive dell'Amministrazione, come condizione vincolante per la cessione gratuita.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della Legge Provinciale 18.11.1978 N. 47 e successive modificazioni.

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 2 mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 6 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio.

Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2.000 mc. e semprechè lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato, a insindacabile giudizio del Sindaco, lo smaltimento sul suolo e nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere previamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla L.P. 18.11.1978 N. 47 e successive modificazioni.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

ART. 3 - Scarichi vietati

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti o provocare la loro ostruzione.

Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti dell'Amministrazione è responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nocivi.

In particolare sono vietati:

- gas o vapori;

- sostanze velenose, incendiarie, esplosive e radioattive;
- scoli di latrine senza contemporaneo scarico di acqua, scarichi liquidi di stalla o letamai non convenientemente grigliati;
- sabbia, macerie, ceneri, scorie di qualsiasi genere, rifiuti solidi di macelleria, stracci, depositi di pozzetti di decantazione;
- materie viscosi, bituminose, grassi emulsionati, residui di pitture e vernici;
- soluzioni acide ed alcaline;
- scarichi continui di acqua a temperatura superiore a 40°.

Nei casi dubbi, deve essere interpellata l'Amministrazione comunale che decide in base a perizia tecnica, effettuata a spese dei richiedenti, avendo particolare riguardo al ciclo di funzionamento biologico del depuratore o sedimentatore.

ART. 4 - Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per "insediamento produttivo" si intende uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitano, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici.

Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dalla L.P. 18.11.1978, N. 47 e successive modificazioni.

Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. G della L.P. 47/1978 e successive modificazioni, e comunque a renderle innocue per lo insieme degli impianti fognari.

E' consentito scaricare direttamente in fognatura acque nere provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, od altri servizi inerenti la vita di famiglia e/o comunità.

Il progetto relativo all'impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione. Nell'esame del progetto ai fini contemplati del presente regolamento, il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. Il Comune si riserva, inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell'attività produttiva.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica, la revoca della autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del trat

to di allacciamento su suolo pubblico.

Si considerano insediamenti produttivi anche i servizi sanitari quali:

- a) gli ospedali;
- b) le case di cura;
- c) le cliniche;
- d) laboratori di analisi pubblici e privati;
- e) case di riposo;
- f) altri complessi sanitari da indicarsi con ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Le acque nere provenienti da detti insediamenti, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un preventivo trattamento di disinfezione ed eventualmente depurazione ai fini di adeguare lo scarico alla tabella G della L.P. 47/1978 e succ.modif. L'autorizzazione è rilasciata dopo sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e/o il Servizio Provinciale competente in materia d'igiene e sanità.

ART. 5 - Immissioni nel suolo e nel sottosuolo di acque bianche, per ragioni particolari

L'Amministrazione comunale potrà derogare all'obbligo dello scarico in fognatura delle acque bianche di cui all'art.1, secondo comma, per i fabbricati ricadenti in zone sprovviste di canalizzazioni per acque miste o bianche o situati a distanze maggiori di quelle previste all'art. 2 del presente Regolamento, nonchè per ragioni di natura patrimoniale e di eccessiva onerosità, permettendo lo scarico sul suolo o nel sottosuolo.

Tale deroga potrà essere concessa qualora gli scarichi non comportino instabilità del suolo o danneggiamenti a proprietà private.

L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

ART. 6 - Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura - Competenza all'esecuzione

Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzi di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a cura e spese dell'utente dello scarico, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 7 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Il Sindaco, dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 1 "Smaltimento delle acque di scarico" a presentare domanda di allacciamento, alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell'art. 21, entro il termine massimo di mesi due dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Il Sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni, e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data della autorizzazione stessa.

Nei sei mesi successivi all'avvenuto allacciamento alla fognatura, i proprietari degli stabili dovranno provvedere a loro spese all'espurgo completo, alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri, che verranno riempiti con ghiaia, terra sassi ed altro materiale non inquinato.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

ART. 8 - Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui al comma quarto dell'art. 7, il Comune senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 22 ed all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 35 del presente Regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Capo III "Norme finanziarie" - art. 33 del presente Regolamento.

ART. 9 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione: ristrutturazione/sdoppiamento della rete di fognatura

L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione - ristrutturazione o sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 30.

ART. 10 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

ART. 11 - Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, essere eseguita direttamente dall'utente dello scarico a sua cura e spese. La regolare esecuzione verrà accertata la parte dell'Amministrazione Comunale, prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

ART. 12 - Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata

I tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognature dovranno essere eseguiti a cure e spese dai titolari degli scarichi. A richiesta dell'Amministrazione comunale i titolari di cui sopra, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti predisposti dall'Amministrazione comunale.

ART. 13 - Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto, i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere, nelle strade stesse, nei termini stabiliti dall'art. 12.

Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione del

le opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive fronti.

Alla rivalsa di queste spese, si provvede con la procedura contemplata dal Capo III "Norme finanziarie" del presente Regolamento.

ART. 14 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell'Amministrazione comunale e ciò anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica o ingiunzione privata.

ART. 15 - Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, a seguito di domanda scritta, diretta al Sindaco. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate dai privati, per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all'art. 33.

ART. 16 - Proprietà delle opere

Le opere di allacciamento, seppure realizzate a totali cure e spese del titolare dello scarico, rimangono di proprietà comunale per la parte ricadente su suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

L'Amministrazione comunale ed il privato proprietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di sua proprietà.

Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo di piombo apposto all'interno del pozzetto contenente i pezzi speciali.

Nel caso che il sigillo venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia all'ente gestore della fognatura nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

ART. 17 - Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento

Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore

re al 2%, salvo casi di forza maggiore.

ART. 18 - Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche

Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e tenuta impermeabile.

ART. 19 - Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere

Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, interne alle proprietà private, devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100° C, di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento.

L'immissione nella rete pubblica deve essere eseguita con tubazioni di materiale idoneo con diametro minimo interno di cm. 12 e massimo sempre inferiore a quello del collettore comunale. L'allacciamento sarà eseguito esclusivamente mediante gli appositi giunti già predisposti oppure direttamente nei pozzi di ispezione.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi neri nel collettore comunale, nell'ambito della proprietà privata si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile, con relativo chiusino, contenente i pezzi speciali, costituenti il sifone ed il dispositivo decantatore per il controllo e la garanzia di corretto funzionamento delle reti.

I materiali costituenti le tubazioni ed i pezzi speciali saranno i seguenti:

- fibrocemento (tipo per fognatura stradale interrato con giunti tipo magnoni a manicotto e guarnizioni);
- gres ceramico (con giunti a canapa e boiacca di cemento e preformati in poliuretano);
- resine sintetiche nel tipo pesante da interrare con giunti a bicchiere e mastice oppure guarnizioni di gomma speciale o di qualunque altro materiale purchè omologato per tale uso.

Solo per quanto riguarda gli scarichi di acque bianche nella relativa rete è ammesso l'impiego di tubi in calcestruzzo centrifugato.

A richiesta dell'Amministrazione comunale il proprietario dell'immobile da allacciare deve produrre le specifiche tecniche e campioni dei materiali che si intende usare per l'installazione.

In ogni caso le tubazioni dovranno essere poste su letto di calcestruzzo a 250 Kg. di cemento e rinfiancato con lo

stesso.

Se il piano di posa dello stesso è ad una profondità inferiore a ml. 1.00 si dovrà provvedere alla ricopertura della tubazione con uno strato di calcestruzzo non inferiore a cm 5, aumentato di cm. 1 per ogni 10 cm. di minore profondità.

Qualora per assoluta necessità tecnica l'allacciamento debba intersecare una conduttura di acquedotto sia pubblica che privata, posta a maggior profondità, dovranno essere adottati accorgimenti specifici per garantire l'assoluta impermeabilità delle tubazioni di fognatura, nonchè evitare rotture e deformazioni delle stesse.

Allo scopo la tubazione, perfettamente impermeabile, dovrà essere contenuta in una guaina a sua volta perfettamente impermeabile. Il tutto dovrà essere rivestito con un massello di calcestruzzo armato, confezionato con 600 kG. di cemento per mc. adatto a sopportare senza deformazioni i carichi normalmente trasmessi da una sovrastruttura stradale.

Detto massello dovrà essere prolungato oltre il punto di intersezione in entrambe le direzioni di posa dell'allacciamento, per una lunghezza proporzionale alla differenza di quota fra le due tubazioni intersecantesi, con un minimo di ml. 1.00 e ulteriori 50 cm. ogni 20 cm. di maggior differenza di quota.

Sono rigorosamente vietate tubazioni in conglomerato cementizio, nonchè i tappi in gres non muniti di guarnizione di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di fermatappo a vite.

L'Amministrazione comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.

ART. 20 - Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie

Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico-edilizie, soggette come tali alla disciplina dei regolamenti comunali in tali materie.

ART. 21 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

ART. 22 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 21, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre al Sindaco ap-

posita domanda in carta legale contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque di rifiuto, i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi numeri del codice fiscale.

Alla domanda devono essere allegate N. 2 copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:

- a) estratto di mappa in scala 1/1440 e 1/2880 con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1/200, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- c) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite ai caposaldi della livellazione comunale;
- d) particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali di cui all'art. 24 che segue;
- e) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori, di una cauzione a favore del Comune, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione. La cauzione potrà essere costituita mediante deposito in valore effettivo presso la Tesoreria comunale, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata entro 30 giorni dall'accertamento dell'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro di allacciamento e di ripristino del suolo pubblico manomesso;
- f) la ricevuta comprovante il versamento, presso la Tesoreria comunale, della tassa fissa di allacciamento la cui entità sarà stabilita come previsto al successivo art. 22/bis.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Amministrazione comunale dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno, essere apportate modifiche e prescrizioni, alle quali in sede esecutiva il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

ART. 22/bis - Tassa di allacciamento

Per ogni stabile da allacciare il proprietario dovrà corrispondere la prescritta tassa di allacciamento di cui al precedente art.22, la cui entità è fissata come segue:

- a) edifici a carattere residenziale, ricettivo, locali destinati a bar, taverne, ristoranti, pizzerie o assimilabili:

L. 300= al mq. di superficie lorda per piano.

- b) edifici o locali ad uso laboratorio artigiano, industriale, teatri, depositi ed assimilabili:

L. 100= al mq. di superficie lorda per piano.

Saranno esenti dalla tassa gli edifici o locali destinati esclusivamente ad uso agricolo.

L'importo della tassa fissa di cui sopra sarà soggetto a revisione annuale, con variazione percentuale uguale a quella applicata agli oneri di urbanizzazione secondaria.

ART. 23 - Limiti della autorizzazione

L'autorizzazione comunale si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa, e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata in Municipio.

Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi, e tantomeno stabili contigui, ancorchè della stessa proprietà, senza l'autorizzazione comunale.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

ART. 24 - Prescrizioni tecniche

Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati sub lettere 'A' - 'B' - 'C' - 'D'.

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 12.

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:

- per la rete di acque nere

- a) da m. 0.40 x 0.40 a m. 0.60 x 0.60, per profondità sino a m. 1.20;
- b) da m. 0.60 x 0.60 a m. 0.80 x 0.80, per profondità eccedenti m. 1.20;

- per la rete di acque bianche

- a) di m. 0.40 x 0.40, per profondità fino a m. 1.20;
- b) di m. 0.50 x 0.50, per profondità eccedenti m. 1.20

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1.50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a pa-

rete in ferro del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm30.

In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0.50 misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte, con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quanto siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale. Se quest'ultima è in gres ceramico, l'allacciamento dovrà essere fatto mediante gli appositi pezzi speciali, indicati negli schemi allegati sub lettere 'A' - 'B' - 'C' - 'D' da innestare sulle bocche già predisposte.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale, e dal limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

Qualora la canalizzazione comunale sia realizzata in amianto-cemento, il collegamento deve essere attuato praticando un'incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica, ed innestarsi in essa a mezzo di curva a 45° o 90° sigillata con malta di cemento.

Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel corso di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.

Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica, ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettori, ciascuna latrina, deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al disopra del tetto e convenientemente ventilati.

ART. 25 - Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

A richiesta, però del proprietario dello stabile può la Amministrazione comunale concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purchè:

- a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
- b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature, a tale scopo il proprietario depositerà allegata alla domanda di allacciamento una dichiarazione scritta in tal senso.

ART. 26 - Visita tecnica di regolare esecuzione

Gli stabili di nuova costruzione non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Amministrazione comunale. Tale constatazione avverrà all'atto della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità e agibilità.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del Funzionario municipale incaricato.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento.

Come tale, essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse: in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese in ragione.

ART. 27 - Ispezione degli impianti

Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione del-

le operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.

Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatare lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

ART. 28 - Sospensioni del servizio

In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

CAPO III - NORME FINANZIARIE

ART. 29 - Canone di utenza

Il titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa determinata nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 16 e seguenti della L. 10.5.1976 n. 319 e successive modificazioni e dall'art. 23, ultimo comma, della L.P. 18.11.1978 N. 47, a decorrere con il primo giorno dell'anno successivo a quello dello avvenuto allacciamento.

Ad ogni proprietario iscritto per la prima volta, sarà fatta notificazione delle tariffe applicategli.

Contro l'applicazione della tariffa è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica, nei termini di legge.

Alla riscossione di quanto dovuto si provvederà mediante ruoli nominativi secondo quanto prescritto nell'esazione dei tributi comunali.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone, è dovuta la soprattassa nella misura del 20% del canone stesso, ai sensi dell'art. 17-ter della L. 10.5.1976 N. 319.

ART. 30 - Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune

Le somme anticipate dal Comune per gli allacciamenti di cui all'art. 9 del presente Regolamento dovranno essere rimborsate al Comune stesso dal titolare degli scarichi in base agli importi risultanti dalle quantità di lavoro effettuato e di materiali impiegati moltiplicate per i prezzi fissati nei singoli capitolati d'appalto.

Eventuali prezzi non previsti saranno oggetto di concordamento con l'impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

ART. 31 - Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti

La liquidazione delle spese di cui all'art. 15 viene fatta dall'Amministrazione comunale. Quest'ultima vi provvede sulla base dei prezzi correnti.

Il relativo conto viene comunicato per iscritto all'utente interessato il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Comune secondo la normativa vigente.

ART. 32 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi degli artt. 3, 8, 9, 13, e 15 del presente Regolamento, di atti, lavori, opere di competenze dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, sono recuperate, maggiorate del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, mediante ruoli nominativi e con la procedura contemplata dal T.U. 14.4.1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 33 - Modalità di riscossione

Gli importi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del presente Regolamento sono riscossi mediante ruoli nominativi e con la procedura contemplata dal T.U. 14.4.1910, N. 639, nel caso in cui il titolare dello scarico non provveda entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 34 - Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

ART. 35 - Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla L. 10.5.1976 N. 319 e da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.

della L.C.P. 3.3.1934 N. 383, nonchè dalla legge 3.5.1967 N. 317 con una sanzione amministrativa fino a L. 200.000=. Quando il fatto illecito abbia arrecato danno alla Amministrazione od a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107 ultimo comma, del T.U.L.C.P. e dell'art. 5, ultimo comma della legge 3 maggio 1967 N. 317.

Le norme di cui sopra si applicano anche a chi manovra o manomette, senza autorizzazione, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, le strutture od apparecchiature della pubblica fognatura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punito a norma delle vigenti leggi penali.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete fognaria comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - c) - d) - e) del precedente art. 2, gli allacciamenti degli insediamenti civili esistenti dovranno essere eseguiti entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, nel medesimo termine, dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti.

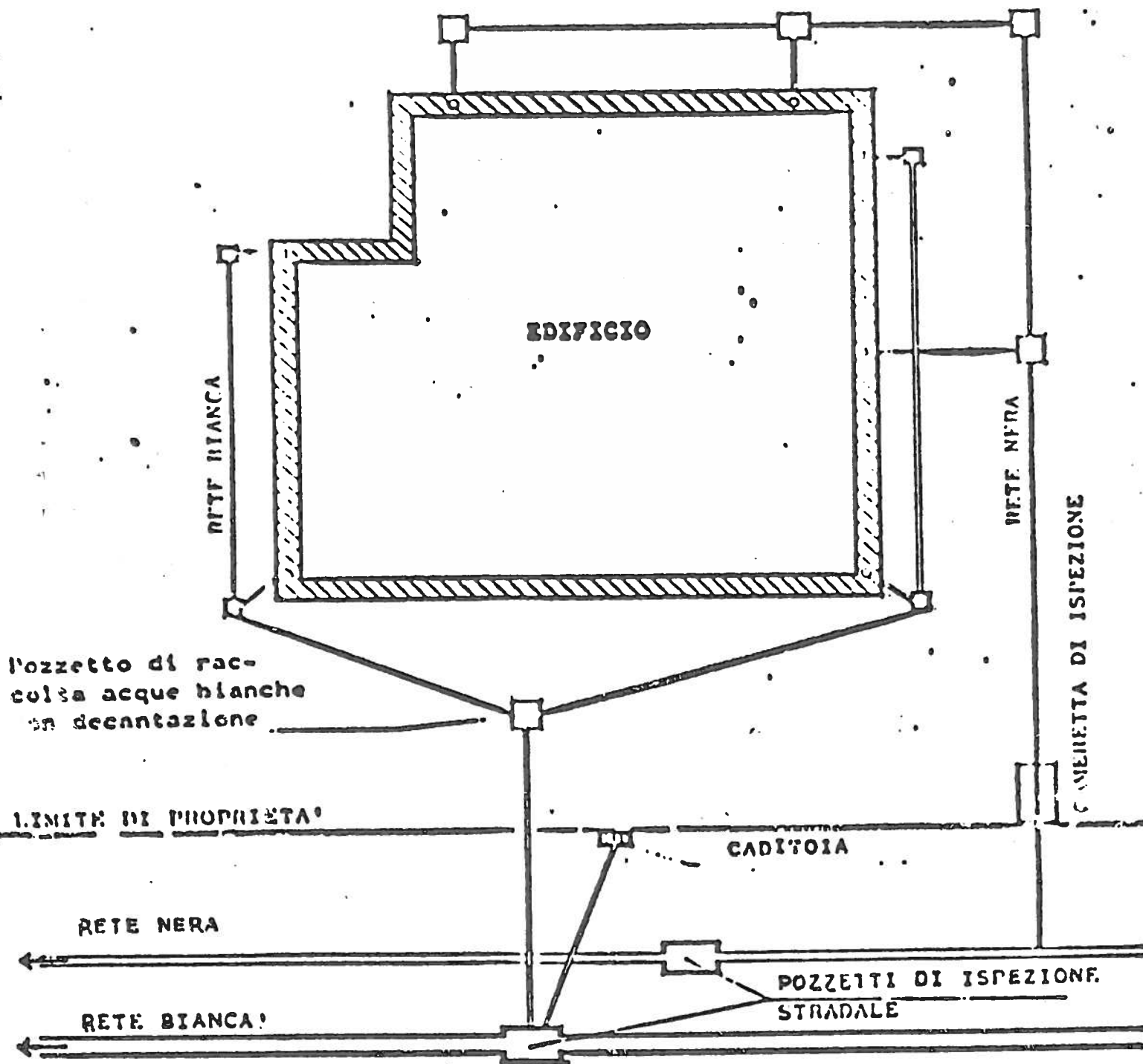
Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

ART. 37 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, comma secondo, del T.U. Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni.

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER ACQUE BIANCHE E NERE ALLA FOGNATURA PUBBLICA (a mente dell'art. 8 del presente Regolamento).



ALLEGATO "B"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA
FOGNATURA PUBBLICA DELLA RETE PER
ACQUE NERE CON PROFONDITA' FINO A
CM. 100.

FOGNATURA PUBBLICA

RACCORDO

LIMITE DI PROPRIETA'

CAMERETTA D'ISPEZIONE

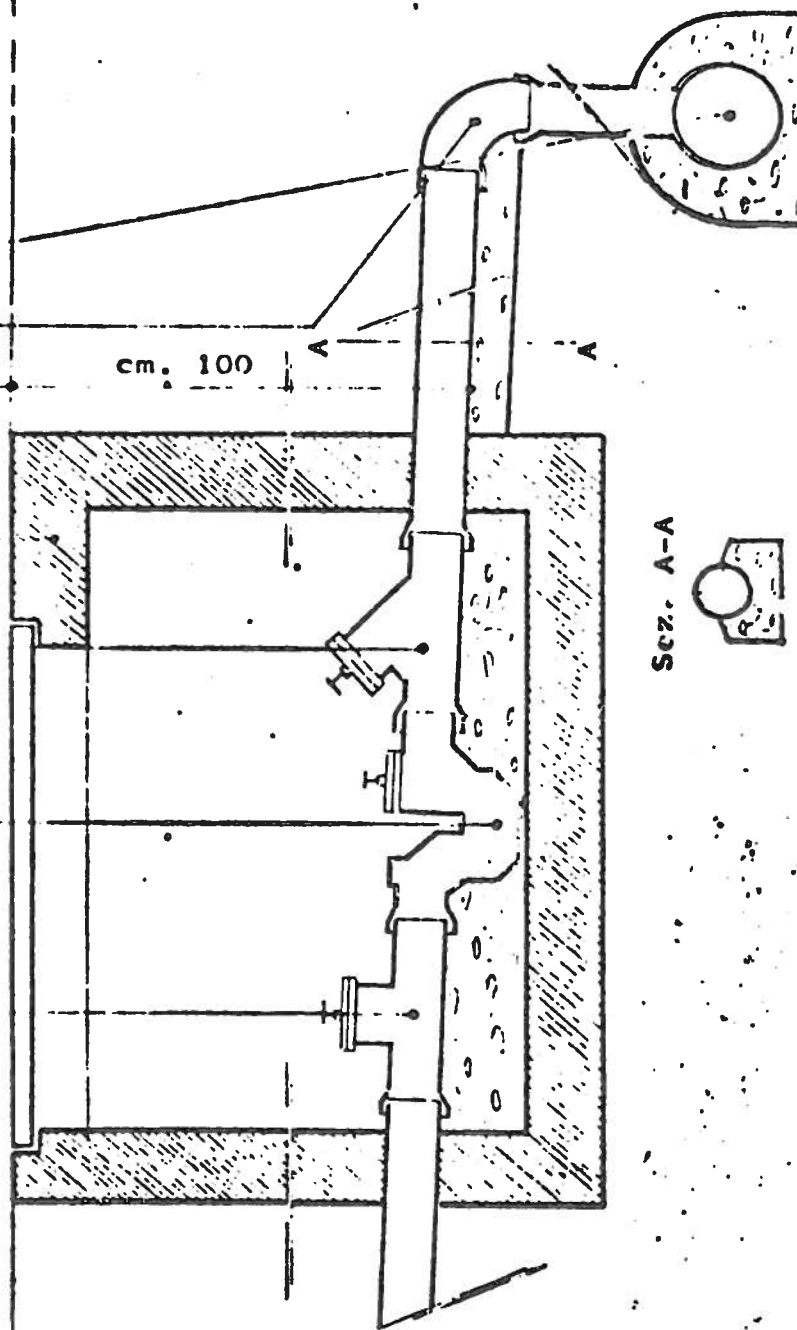
ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E FERMA-
TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA O PO-
LIURETANO

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOM-
MA O POLIURETANO

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOM-
MA O POLIURETANO

TUBI E PEZZI SPECIALI IN GRES,
AVIANTO CEMENTO O RESINA Ø MI-
NIMO 150 MM. (INTERNO)

Ø interno	15	20	30	40
Giunti semplici	43	54	72,5	90,5
Sifone Firenze	54,5	67,3	94,4	106
Giunti a squadra	37,5	43,5	55,5	66,5
Ingombro	138	164,8	222,4	263
Lungh. pozzetto	160	190	240	290
Largh. pozzetto	60	60	70	80



eretta di ispezione con lunghezza in-
na sufficiente a contenere i tre pez-
speciali e larghezza interna minima
ficiente a permettere una agevole i-
zione, munita di chiusini in lamie-
striata rinforzata delle dimensioni
ime di cm. 50x120 o di doppio chiu-
o in ghisa.

ALLEGATO "C"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DELLA RETE PER ACQUE NERE CON PROFONDITA' SUPERIORE A CM. 100.

FOGNATURA PUBBLICA

RACCORDO

LIMITE DI PROPRIETA'

ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

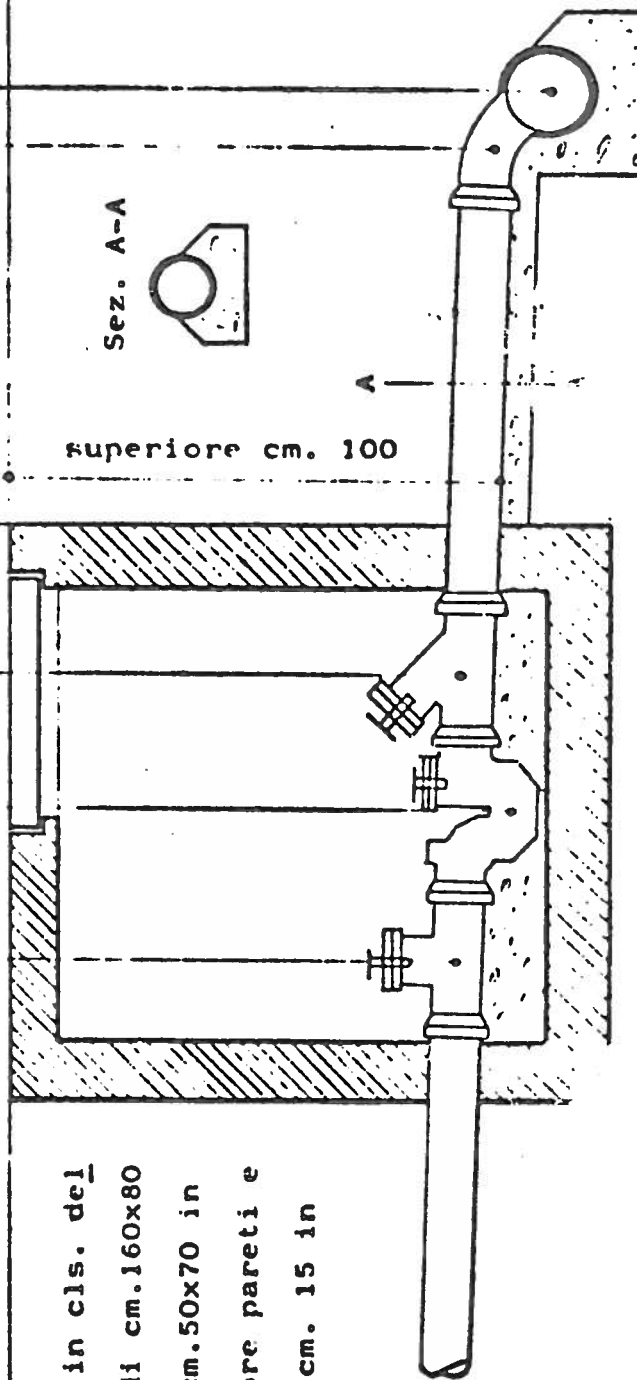
TUBI E PEZZI SPECIALI IN GRES, AMIANTO CEMENTO O RESINA Ø MINIMO 150 MM. (INTERNO).

Sez. A-A

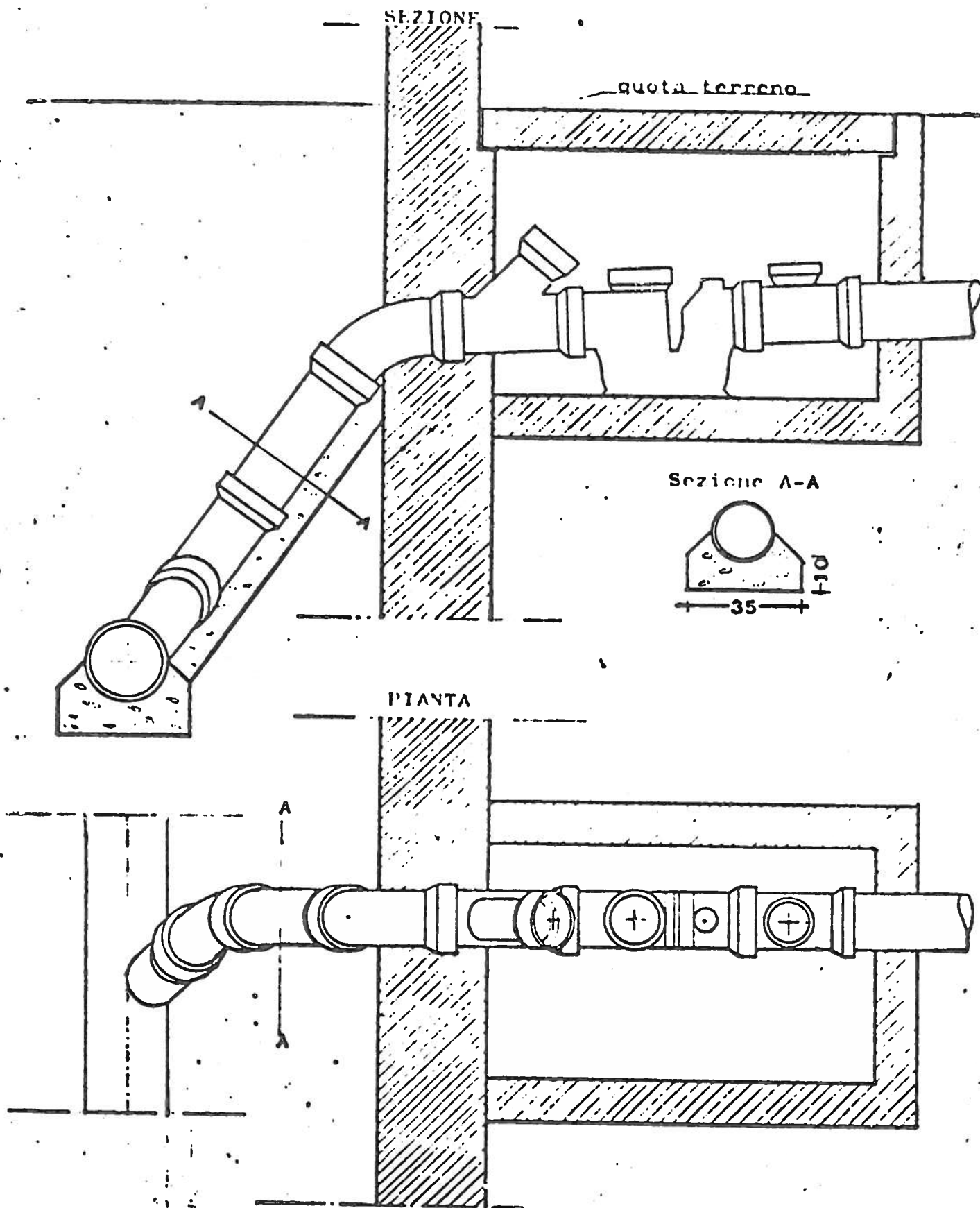


superiore cm. 100

cretta di ispezione in cls. del
dimensioni interne di cm.160x80
ita di chiusino da cm.50x70 in
sa o acciaio (spessore pareti e
tea cm. 20, soletta cm. 15 in
.).



PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA
FONTE PUBBLICA PER ACQUE NEDE
CON TUBAZIONI IN GRES O AMIANTO-
CIMENTO.



S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 2) Immissioni nella fognatura pubblica - Insediamenti civili
- Art. 3) Scarichi vietati
- Art. 4) Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi
- Art. 5) Immissione nel suolo o nel sottosuolo di acque bianche, per ragioni particolari
- Art. 6) Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura - Competenza all'esecuzione
- Art. 7) Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti
- Art. 8) Esecuzione d'ufficio
- Art. 9) Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete di fognatura
- Art. 10) Ripristino di allacciamenti preesistenti, in sede stradale
- Art. 11) Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale
- Art. 12) Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata
- Art. 13) Estensione delle norme alle strade private
- Art. 14) Divieto di eseguire opere senza relativo permesso
- Art. 15) Riparazione dei condotti di allacciamento
- Art. 16) Proprietà delle opere
- Art. 17) Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento
- Art. 18) Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere
- Art. 19) Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche
- Art. 20) Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie
- Art. 21) Obbligo dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 22) Procedura per ottenere autorizzazione allo scarico
- Art. 22/
bis) Tassa di allacciamento
- Art. 23) Limiti dell'autorizzazione

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

- Art. 24) Prescrizioni tecniche
- Art. 25) Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura
- Art. 26) Visita tecnica di regolare esecuzione
- Art. 27) Ispezione degli impianti
- Art. 28) Sospensioni del servizio

CAPO III - NORME FINANZIARIE - SANZIONI

- Art. 29) Canone di utenza
- Art. 30) Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune
- Art. 31) Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti
- Art. 32) Rivalsa delle spese relative ad opere e lavori di competenza dei privati, eseguite d'ufficio
- Art. 33) Modalità di riscossione
- Art. 34) Trasferimenti di proprietà
- Art. 35) Sanzioni amministrative

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36) Disposizioni transitorie
- Art. 37) Entrata in vigore